



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Ordine degli Ingegneri della Provincia de



27/07/2017 A-2017-0002357

IU-AZ/17

Ordine degli Ingegneri della Provincia  
dell'Aquila

**Oggetto:** Prestazioni occasionali tecnici dipendenti pubblici iscritti all'albo – liquidazione compenso del coordinatore dei progettisti da parte dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione 9 – osservazioni - richiesta parere - prot. CNI n. 3276

Viene richiesto parere sulla vicenda che vede contrapposto un iscritto all'albo, dipendente pubblico (in possesso di regolare autorizzazione all'incarico, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza), e l'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione n.9 (UTR9 Rocca di Mezzo), in relazione alla liquidazione del compenso per una "prestazione occasionale", ricadente all'interno dei lavori post-sisma del 2009.

Da quanto risulta, una volta effettuata la prestazione, ricevuta la richiesta di pagamento del compenso, *"nella forma della prestazione occasionale"*, l'Amministrazione ha opposto all'accoglimento dell'istanza dell'iscritto i contenuti di una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2015, che ha dichiarato che i compensi del soggetto che ha svolto attività rientranti tra le attività tipiche della Professione – per le quali è prevista l'iscrizione all'albo – *"sarebbero considerati come redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina fiscale e previdenziale"*.

Secondo l'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione 9, quindi, *"per poter svolgere un'attività professionale per la quale è richiesta l'iscrizione al relativo albo, dovrebbe rendersi necessario adempiere a tutti gli obblighi fiscali e previdenziali, come l'apertura di una partita IVA e l'iscrizione alla relativa Cassa di appartenenza"*.

Dal canto suo l'iscritto, dipendente del Comune dell'Aquila, nella nota di riscontro, afferma che quelle svolte sono *"attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e pertanto non soggette ad IVA e rientranti nella categoria dei redditi diversi di cui all'art.67, comma 1, lettera I), del DPR 917/1986"* e insiste per l'accoglimento della sua istanza, *"a titolo di prestazione"*

*occasionale*”, asserendo che *“l’onere della prova della dimostrazione che le attività svolte dal sottoscritto rientrino in un’attività di lavoro autonomo svolto abitualmente sono a carico dell’Amministrazione Finanziaria”*.

L’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila non ha trasmesso proprie valutazioni.

Sulla originale questione si osserva quanto segue.

E’ bene, in primo luogo, precisare che il Consiglio Nazionale svolge attività di consulenza ed assistenza a favore degli Ordini provinciali solamente per quel che riguarda la professione di Ingegnere, mentre la competenza istituzionale sulle tematiche reddituali e previdenziali spetta, a seconda dei casi, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, oppure ad Inarcassa.

Il CNI, inoltre, si esprime attraverso indicazioni e suggerimenti *di carattere generale*, dovendo il singolo iscritto che ha dei dubbi sull’inquadramento fiscale e previdenziale della propria, personale attività (o di una singola prestazione da lui svolta a favore di terzi) rivolgersi – semmai – ad un dottore commercialista, o ad un tributarista di fiducia.

Ne deriva che occorrerebbe, più correttamente, rivolgersi ad Inarcassa e alle Autorità competenti in materia finanziaria, anche tramite apposito interpellò.

Fermo restando quanto sopra, è possibile in questa sede rammentare che del tema delle prestazioni occasionali si è occupato qualche anno fa il Centro Studi del Consiglio Nazionale, con un documento citato nella corrispondenza trasmessa.

A seguito della discussione sorta per effetto di tale controverso documento, il Consiglio Nazionale richiese al Centro Studi “una più chiara ricostruzione della problematica”, attesa la delicatezza della materia, provvedendo poi – con la **circolare CNI 3/02/2015 n.488**, per comodità qui allegata – a trasmettere a tutti gli Ordini provinciali l’aggiornamento costituito dallo **studio n.31/2015 del Centro Studi**, intitolato *“Chiarimenti sulle prestazioni occasionali degli iscritti all’Albo (riferimento alla nota n.448 – novembre 2014)”*.

In esso, troviamo scritto (pag.6) che – nel caso del dipendente pubblico – *“il rilascio dell’autorizzazione per una singola prestazione non configura automaticamente la stessa come prestazione occasionale, perché andrà valutato se vi sono gli elementi della contingenza, dell’eventualità e secondarietà (tipici di una prestazione occasionale)”*, rammentando che occorrerà *“analizzare ogni singola fattispecie”* (in allegato).

Su tale documento, il Dipartimento delle Finanze del MEF si è espresso affermando che *“nel caso rappresentato, qualora l’attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione all’albo, i compensi sarebbero considerati quali redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina”*.

Considerato che sul piano generale la prestazione, per dirsi occasionale, deve dunque avere i caratteri della saltuarietà, eccezionalità e non ripetitività, a parere del Consiglio Nazionale difficilmente l'incarico di "coordinatore dei progettisti" in sede di interventi di ricostruzione *post-sisma* – anche avuto riguardo ai tempi presumibilmente occorrenti per lo svolgimento – potrà farsi rientrare in una attività "*occasionale*".

\*\*\*

E' doveroso, in questa sede, comunque segnalare che l'**art.61 del decreto legislativo n.276/2003 è stato**, di recente, **abrogato**, per effetto dell'art.52, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015 n.81<sup>1</sup> ("*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni*"), a decorrere dal 25 giugno 2015 (v. allegati). Anche su tale aspetto – data la complessità e tecnicità della tematica e la difficoltà di coordinare e ordinare in sistema la disciplina successiva – appare necessario richiedere l'intervento chiarificatore delle Autorità di Governo, oppure rivolgersi a professionisti del settore.

Sulla questione di carattere generale dell'attività professionale occasionale si trasmettono comunque in allegato, a fini informativi, due precedenti pareri, autonomamente rinvenibili sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

Spetterà quindi agli interessati – come sempre – fare applicazione al caso di specie, grazie ai dati e alle informazioni qui non disponibili<sup>2</sup>, dei principi espressi dalle Autorità di settore e dei contributi rilasciati dagli Organismi di categoria.

\*\*\*


Sul tema delle condizioni per lo svolgimento di attività professionale occasionale da parte dei tecnici dipendenti pubblici è comunque intenzione del Consiglio di approfondire la questione, per il tramite della Rete delle Professioni Tecniche.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)



<sup>1</sup> Si tratta del quarto dei decreti applicativi che fanno parte della riforma del *cd Jobs Act*.

<sup>2</sup> Ad es., non risulta indicato nella documentazione trasmessa l'importo del compenso professionale.



ALLEGATI :

- 1) Circolare CNI 3/02/2015 n.488 + studio del Centro Studi n.31/2015;
- 2) Art.61 del d.lgs. n.276/2003 (abrogato);
- 3) Parere CNI 21/06/2012;
- 4) Parere CNI 19/02/2014.

MC0607A0

ALL. 1

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

03/02/2015 U-nd/833/2015



I

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

AZ/U/2015  
Circ. n.488/XVIII Sess./2015

Ai Presidenti ed ai Consiglieri dei  
Consigli degli Ordini Territoriali degli  
Ingegneri  
LORO SEDI

Agli Iscritti agli Ordini degli Ingegneri  
Territoriali  
LORO SEDI

OGGETTO: Documento Centro Studi su prestazioni occasionali – Chiarimenti

Caro Presidente,  
Cari Consiglieri,

il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, con nota n.448, ha recentemente illustrato alcune considerazioni circa l'analisi e la ricostruzione della normativa esistente sulle prestazioni occasionali effettuate dai professionisti iscritti ad un Albo.

Il documento ha inteso offrire elementi utili di valutazione sulla definizione della "occasionalità" della prestazione.

In relazione a ciò, il Consiglio Nazionale ha preso atto che tale documento, ma più in particolare il comunicato di accompagnamento, ha ingenerato il dubbio di un'apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un'attività professionale, tanto più in un momento di particolare difficoltà per la libera professione.

Interpretazioni erranee date al contenuto del documento, infatti, hanno inteso lo stesso come "allargamento" della possibilità di svolgimento del lavoro occasionale, in concomitanza di lavoro dipendente, senza limiti di tempo, di costo e di possesso di partita IVA.

Ciò premesso, è apparso necessario chiedere al Centro Studi una più chiara ricostruzione della problematica, di estrema e delicata importanza per la categoria, che si allega.

Il documento allegato evidenzia che l'iscritto all'Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolge lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di

I


CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

**eccezionalità, di non ripetitività**, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente; in tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita IVA.

Nel frattempo il Consiglio ha avviato, nelle sedi competenti, la richiesta di opportuni chiarimenti legislativi.

Certi di aver contribuito a definire le questioni relative al tema in oggetto, su una questione senz'altro complessa, si porgono cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Ing. Riccardo Pellegatta




IL PRESIDENTE  
Ing. Armando Zambrano



*Allegato: documento Centro Studi C.N.I. N. 31/2015 -- "Chiarimenti sulle prestazioni occasionali degli iscritti all'Albo - (riferimento alla nota n°448 - novembre 2014)"*


**Centro Studi**  
**Consiglio Nazionale Ingegneri**

**Chiarimenti sulle prestazioni occasionali  
degli iscritti all'Albo**  
(riferimento alla nota n°448 - novembre 2014)



(d. 31/2015)

**Roma, gennaio 2015**



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ing. Armando Zambrano    | Presidente             |
| Ing. Fabio Bonfà         | Vicepresidente Vicario |
| Ing. Gianni Massa        | Vicepresidente         |
| Ing. Riccardo Pellegatta | Consigliere Segretario |
| Ing. Michele Lapenna     | Consigliere Tesoriere  |
| Ing. Giovanni Cardinale  | Consigliere            |
| Ing. Gaetano Fedè        | Consigliere            |
| Ing. Andrea Gianasso     | Consigliere            |
| Ing. Hansjörg Letzner    | Consigliere            |
| Ing. iunior Ania Lopez   | Consigliere            |
| Ing. Massimo Mariani     | Consigliere            |
| Ing. Angelo Masi         | Consigliere            |
| Ing. Nicola Monda        | Consigliere            |
| Ing. Raffaele Solustri   | Consigliere            |
| Ing. Angelo Valsecchi    | Consigliere            |

**Presidenza e Segreteria 00187 Roma – Via IV Novembre, 114**  
**Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048 Sito web: [www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)**



**Presso il Ministero della Giustizia – 00186 Roma – Via Arenula, 71**





**CENTRO STUDI**  
**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ing. Luigi Ronsivalle     | Presidente             |
| Ing. Luigi Panzan         | Vice Presidente        |
| Ing. Fabrizio Ferracci    | Consigliere Segretario |
| Ing. Giovanni Cardinale   | Consigliere            |
| Ing. Francesco Cardone    | Consigliere            |
| Ing. Bruno Lo Torto       | Consigliere            |
| Ing. Salvatore Noè        | Consigliere            |
| Ing. Maurizio Vicaretti   | Consigliere            |
| <br>                      |                        |
| Dott. Massimiliano Pittau | Direttore              |

Sede: Via Dora, 1 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

[www.centrostudicni.it](http://www.centrostudicni.it)

La presente nota è stata redatta da Luca di Maio e Massimiliano Pittau.

# INDICE

---

Premessa Pag. 1

1. Chiarimenti sulle prestazioni occasionali degli iscritti all'albo " 4



## PREMESSA

---

La pubblicazione della Nota n. 448 "*Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali*" ha suscitato, nel corso degli ultimi giorni, diversi quesiti e richieste di precisazione da parte degli iscritti.

In primo luogo preme chiarire che obiettivo della Nota in oggetto era di fornire agli iscritti, non titolari di partita Iva, uno strumento, fondato sull'analisi e sulla ricostruzione della normativa esistente sulle prestazioni occasionali effettuate da professionisti iscritti ad un albo, per valutare se le prestazioni realizzate o da realizzarsi possano essere inquadrate tra quelle di natura occasionale o meno. Ciò nell'intento primario di evitare abusi o un'interpretazione errata di un quadro normativo, invero, non particolarmente chiaro ed organico.

Non era minimamente intenzione del documento avallare, come pure qualcuno ha paventato, un'apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un'attività professionale.

Se, probabilmente, una lettura frettolosa del solo comunicato di accompagnamento della Nota n. 488 poteva, forse, ingenerare un simile fraintendimento (e di questo ci scusiamo), il contenuto di quest'ultima non consente in alcun modo di cadere in una simile interpretazione.

Per riassumere sinteticamente quanto riportato nella Nota n. 488 (alla quale, comunque, si rimanda):

- **l'iscritto all'albo** che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non eserciti lavoro autonomo con regolarità, sistematicità e ripetitività, **può svolgere attività di lavoro occasionale**, cioè un lavoro saltuario ed episodico, non svolto con ripetitività, eseguito prevalentemente in proprio senza vincolo di



subordinazione con il committente, **senza la necessità di avere partita Iva;**

- **per determinare l'occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale** (che impone una durata massima di 30 giorni del contratto e un compenso che non superi 5.000 euro nell'anno solare), in quanto tali disposizioni **non valgono per le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali**, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 61 del decreto legislativo 276/2003. In questo senso, e solo in questo senso, le prestazioni occasionali per gli iscritti all'Albo non hanno limiti di tempo e di remunerazione.

E' importante sottolineare che **i limiti di tempo, di compenso e l'obbligo di possedere la partita Iva vengono meno solo nel caso in cui gli iscritti ad un Albo professionale non svolgano lavoro autonomo in modo abituale, regolare, sistematico e ripetitivo** e che, nello stesso tempo, intendano svolgere **una prestazione occasionale**, ovvero una prestazione **non ripetitiva, svolta una volta ogni tanto, senza vincolo di subordinazione con il committente e caratterizzata anche dall'elemento dell'episodicità**.

Per determinare l'occasionalità della prestazione per un iscritto all'Albo occorre, quindi, valutare **l'abitudine o meno della prestazione e la natura stessa della prestazione**. La più recente giurisprudenza, ad esempio, ha considerato come reddito d'impresa (quindi attività svolta con abitudine) un importo di poco superiore a 3.000 euro poiché la prestazione si configurava come organizzata e composta di attività economiche tra loro collegate (cfr. risposta alla domanda n. 4 sotto riportata).

Allo stesso modo, dai quesiti ricevuti a seguito della pubblicazione della Nota, è emerso come lo strumento delle prestazioni occasionali sia utilizzato, in alcuni casi, per compiere prestazioni che in realtà sono "abituale" sebbene per importi modesti,



oppure prestazioni professionali che hanno le caratteristiche della sistematicità o della ripetitività.

In considerazione delle richieste di chiarimento ricevute, e dell'interesse che le stesse possono avere per tutti gli iscritti, **sono state elaborate delle risposte ai quesiti più ricorrenti, che consentiranno, ci auguriamo, di chiarire meglio la fattispecie esaminata.**



## 1. CHIARIMENTI SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO

---

### Domanda 1:

*Sono un dipendente di un ente privato iscritto all'albo. Posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?*

### Risposta 1:

Rispetto alla possibilità di svolgere un incarico, laddove non sia prevista l'esclusività di rapporto all'interno del contratto di lavoro dipendente, la risposta è affermativa. Ovviamente è necessario valutare se la prestazione che verrà posta in essere conterrà o meno gli elementi di regolarità, sistematicità e ripetitività al fine di poterla inquadrare nell'ambito delle prestazioni di lavoro occasionali.

Su tale punto non esistono dei principi oggettivi che individuano elementi certi di presenza o meno dell'abitudine, ed ogni fattispecie dovrà essere singolarmente analizzata. Sicuramente il porre in essere atti propedeutici all'ottenimento di un incarico (come potrebbe essere l'iscrizione ad un elenco fornitori di una P. A. oppure l'iscrizione all'albo dei CTU di un Tribunale) dovrà essere valutato come volontà di porre in essere un'attività senza il carattere dell'**eventualità**, con la conseguenza di non poterla inquadrare come attività non abituale e svolgerla senza apertura di una partita IVA.



**Domanda 2:**

***Sono un pensionato iscritto all'albo, posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?***

**Risposta 2:**

La possibilità di svolgere una prestazione di natura occasionale non dipende dalla posizione lavorativa dell'iscritto all'albo ma dalla natura della prestazione stessa e, dalla sua modalità di svolgimento. Conseguentemente, una prestazione occasionale potrà essere eseguita sia da un pensionato sia da un dipendente in attività o meno (ad esempio perché in cassa integrazione) , così come da un neo iscritto all'albo che non è dipendente o titolare di partita IVA.





**Domanda 3:**

***Sono un iscritto all'albo dipendente di un ente pubblico, posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?***

**Risposta 3:**

Il dipendente pubblico è sottoposto, in virtù del ruolo ricoperto, a norme più restrittive rispetto ai dipendenti di enti privati.

Fermo restando alcune deroghe per determinati soggetti (come i dipendenti a tempo parziale) o per alcune attività (ad esempio la partecipazione a convegni o seminari), l'art. 53 del D.lgs. 163/2001 disciplina l'incompatibilità tra pubblico impiego ed altri incarichi retribuiti specificando al comma 6 che "Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, **anche occasionali**, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso".

Tale regime di incompatibilità potrà essere derogato solo attraverso la richiesta di autorizzazione, ed il rilascio della stessa da parte dell'amministrazione dalla quale si dipendente, e tale autorizzazione dovrà essere richiesta per ogni specifico incarico.

Alla luce di quanto riportato, appare evidente come non sia possibile rispondere in modo univoco alla domanda posta, ma sarà necessario analizzare ogni singola fattispecie.

E' importante sottolineare che il rilascio dell'autorizzazione per una singola prestazione non configura automaticamente la stessa come prestazione occasionale perché andrà valutato se vi sono gli elementi della contingenza, dell'eventualità e secondarietà (tipici di una prestazione occasionale).



**Domanda 4:**

***Posso svolgere una prestazione professionale inferiore a € 5.000 senza la necessità di aprire una partita IVA?***

**Risposta 4:**

Come riportato nella nota 448, il riferimento alla soglia di € 5.000 previsto per le “collaborazioni occasionali” non trova applicazione per i professionisti iscritti ad un albo. Conseguentemente non è l’ammontare della o delle prestazioni ad individuare l’abitudine o meno delle stesse (con il conseguente obbligo di aprire una posizione IVA), ma le modalità di svolgimento.

Rispetto all’abitudine o meno della prestazione la recente giurisprudenza (Cassazione 02/07/2014 Sent. 15031), ad esempio, ha ricondotto a reddito d’impresa (quindi attività svolta con abitudine) un importo di poco superiore a € 3.000 poiché da elementi extracontabili, riscontrati durante una verifica, sono emersi tratti distintivi di un’attività d’impresa organizzata (preventivi per i clienti contenenti specifiche sui materiali, sui costi di trasporto e montaggio, sugli acconti ricevuti).



**Domanda 5:**

*Sono iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio tribunale (CTU) e mi è stato affidato un incarico. Posso classificarlo come prestazione occasionale o devo necessariamente aprire una posizione IVA?*

**Risposta 5:**

Sebbene l'attività sia svolta raramente, l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio è inquadrabile tra le attività attraverso le quali il professionista manifesta la propria volontà a ricoprire incarichi in modo ricorrente, e non in maniera saltuaria e occasionale.

Secondo quanto riportato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2997 del 27 marzo 1987, tale attività è classificabile come abituale e, conseguentemente, realizzabile solo attraverso il possesso di una partita IVA.



**Domanda 6:**

***E' possibile considerare una "Direzione Lavori" svolta per un unico committente come una prestazione occasionale?***

**Risposta 6:**

La Direzione Lavori per sua natura è un'attività complessa che richiede lo svolgimento di una pluralità di atti, anche economici, con una sistematicità e ripetitività (si pensi ad esempio al coordinamento dei lavori delle ditte subappaltatrici, piuttosto che alla redazione dei SAL) che sicuramente individuano l'abitudine nella prestazione.

Come evidenziato nelle precedenti risposte, è importante considerare la modalità di svolgimento della prestazione al fine di configurarla come abituale o meno.

L'esistenza dell'abitudine nello svolgimento di un'attività di lavoro autonomo sussiste ogniqualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con esclusione quindi delle ipotesi di atti economici posti in essere in via meramente occasionale (risoluzione ministeriale 24 novembre 1988 n. 550326).



**Domanda 7:**

*Sono un ingegnere iscritto all'albo al momento inoccupato e senza partita IVA. Mi è stata richiesta, da tre ditte di costruzioni, la produzione di elaborati tecnici per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative. Gli importi delle singole prestazioni sono inferiori, cumulativamente, a € 5.000. Posso svolgere tale attività come prestazione occasionale o devo aprire una partita IVA?*

**Risposta 7:**

Come riportato nella premessa, non è possibile esprimere un parere sull'abitudine o meno della prestazione senza considerare tutti gli elementi e la modalità di svolgimento.

L'attività sarà considerabile occasionale laddove sia riscontrabile l'episodicità (accidentalità) degli incarichi. Diversa considerazione andrà fatta nel caso in cui l'iscritto all'albo abbia aperto un proprio studio di progettazione, con una targa informativa sul portone del palazzo o abbia posto in essere attività di promozione della propria attività (biglietti da visita distribuiti presso i cantieri). In questo caso sembrerebbe sicuramente venir meno l'eventualità e l'episodicità della prestazione, configurando l'attività come abituale, con il conseguente obbligo di possedere una partita IVA.



**Domanda 8:**

*Ho sviluppato un software e vorrei testare la possibilità di commercializzarlo attraverso un sito internet. Posso considerare tale attività come occasionale?*

**Risposta 8:**

Le informazioni riportate sicuramente tendono a escludere il carattere di non abitualità dell'attività, in quanto vi è stato non solo uno sforzo nella produzione del software, ma si prevede di porre in essere un insieme coordinato di atti economici finalizzati alla commercializzazione dello stesso.

**Domanda 9:**

*Ho eseguito una prestazione occasionale. In quale categoria di reddito è inquadrabile? Devo iscrivermi a INARCASSA? Devo versare i contributi all'INPS?*

**Risposta 9:**

Il reddito prodotto dalle prestazioni occasionali è qualificabile nei redditi diversi. Se il soggetto che esegue la prestazione non è titolare di partita IVA non dovrà versare a INARCASSA ma il reddito prodotto eccedente la soglia di € 5.000 sarà assoggettato a contribuzione presso l'INPS (gestione separata).



**Domanda 10:**

***Sono un pensionato iscritto all'albo. Nel caso di superamento della soglia di € 5.000 dovrò versare i contributi alla gestione separata dell'INPS?***

**Risposta 10:**

Le somme percepite superiori alla soglia di € 5.000 saranno soggette a contribuzione. Nel caso di soggetti senza copertura previdenziale obbligatoria (ad es. iscritto all'albo inoccupato senza partita IVA) per il 2015 l'aliquota contributiva è pari al 30,72%. Nel caso di soggetti con copertura previdenziale obbligatoria (dipendenti) o percettori di pensioni si applica l'aliquota ridotta pari al 23,5% per il 2015.

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

## Titolo VII

### TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

#### Capo I

#### Lavoro a progetto e lavoro occasionale

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Art. 61.** *Definizione e campo di applicazione* <sup>(207)</sup>

[1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. <sup>(204) (205) (208)</sup>

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. <sup>(202)</sup>



2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente. <sup>(206)</sup>

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'*articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. <sup>(203) (209)</sup>

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto. ]

---

(202) Comma così modificato dall'*art. 48, comma 7, L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(203) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 1, comma 27, L. 28 giugno 2012, n. 92*.

(204) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 23, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92* e, successivamente, modificato dall'*art. 24-bis, comma 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 7, comma 2, lett. c), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(205) Per l'interpretazione autentica dell'espressione «vendita diretta di beni e di servizi» di cui al presente comma, vedi l'*art. 7, comma 2-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(206) Comma inserito dall'*art. 7, comma 2, lett. c-bis), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(207) Articolo abrogato dall'*art. 52, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi il citato *art. 52, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 81/2015*.

(208) Vedi, anche, il *comma 2 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, e l'*art. 1, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92*.

(209) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92*.

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**Via XX Settembre, 5  
00187 Romae-mail: [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)**Servizio Banca Dati**[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)**ARCHIVIO  
DOCUMENTI VARI  
DV11062****DOCUMENTO 21/06/2012 PARERE, CNI****FONTE** CNI**TIPO  
DOCUMENTO** PARERE**NUMERO****DATA** 21/06/2012**RIFERIMENTO** PROT. CNI N. 2997**NOTE****ALLEGATI****TITOLO** ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL DIPENDENTE PUBBLICO – POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ PROFESSIONALE OCCASIONALE**TESTO** Viene richiesto se è possibile per un dipendente pubblico essere iscritto all'albo e se un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato possa svolgere occasionalmente attività professionale, allegando una nota di cui non viene indicata né la provenienza, né la data.

Sulla richiesta è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo sarebbe opportuno precisare se la fattispecie attiene ad un dipendente statale oppure di un ente locale (come parrebbe indicare la nota allegata), al fine di delimitare la normativa applicabile.

In secondo luogo, occorre preavvertire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali della legislazione sul rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Allo stesso modo, non è compito del CNI dare indicazioni sugli aspetti fiscali delle prestazioni occasionali.

Fatta questa doverosa premessa, possiamo ad analizzare separatamente i due aspetti richiamati dall'Ordine.

I) Impiego pubblico ed iscrizione all'albo

Per quanto riguarda la legge professionale degli Ingegneri, non vi è una incompatibilità generale tra iscrizione all'albo e rapporto di lavoro alle

dipendenze di una pubblica amministrazione.

A differenza di altre professioni, pertanto, per l'Ingegnere non è sancita l'incompatibilità espressa tra lo status di pubblico dipendente e l'iscrizione all'albo, di modo che egli – se ne ha i requisiti e lo ritiene – può iscriversi all'albo, pur essendo dipendente di una pubblica amministrazione (conforme la Cassazione a Sezioni Unite, 1/12/1987 n.9987, allegata al precedente parere CNI 30/09/2011).

Una cosa, infatti, è l'iscrizione all'albo, e una (diversa) cosa è l'esercizio della libera professione : la prima è condizione necessaria della seconda, ma nulla impedisce che un Ingegnere possa essere iscritto all'albo pur senza esercitare la libera professione.

Una conferma di ciò è l'art.60 del TU DPR 10/01/1957 n.3, che vieta al dipendente pubblico di esercitare una professione, ma non di essere iscritto all'albo (in allegato).

Per i profili di opportunità si veda quindi quanto si dirà infra.

II) Rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esercizio occasionale della professione

Riguardo la questione se il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possa esercitare atti professionali, la risposta è più articolata.

In primo luogo, in via generale, bisogna evidenziare che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e che i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti (art.53, commi 7 e 9, d.lgs. 30/03/2001 n.165, in allegato). In caso di inosservanza di tali divieti – dice la legge – "salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare", vige il principio per cui il compenso ricevuto per tali incarichi deve essere versato nel bilancio dell'ente di appartenenza per essere destinato al fondo di produttività.

In secondo luogo, come detto, vige ancora l'art.60 del TU del 1957 ("Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del TU approvato con DPR 10/01/1957 n.3..." afferma il primo comma dell'art.53 d.lgs. 165/2001), per cui – salve le eccezioni di legge, come nel caso dei docenti – al dipendente pubblico è precluso in via generale l'esercizio della libera professione.

Conforme la Cassazione civile, 20/05/1991 n.5679, secondo cui l'architetto, che sia dipendente dell'INPS, è soggetto al divieto di esercitare la libera professione, e l'inosservanza di tale divieto comporta responsabilità disciplinare ed eventuale decadenza dall'impiego (in allegato).

Vi è quindi un principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, cui segue – in via generale – l'inconciliabilità tra impiego presso una pubblica amministrazione e il contestuale svolgimento di altre attività lavorative. Questo perché il legislatore ha voluto escludere ogni possibile commistione o conflitto di interessi tra impiego pubblico e attività di lavoro subordinato od autonomo.

Una eccezione, però, è prevista per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Per questi lavoratori, infatti, la legge (art.1, commi 56 e 56-bis, legge 23/12/1996 n.662) consente la deroga al divieto di svolgere attività professionale.

Ne deriva che il dipendente pubblico in regime di part-time al 50% (esclusi gli avvocati) può anche (essere iscritto all'albo ed) esercitare la libera professione (v., ancora, il precedente parere CNI 30/09/2011, allegato).

Ancora : per i dipendenti degli enti locali l'art.92 del decreto legislativo 18/08/2000 n.267 (in allegato) stabilisce che "I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti", con il che essi sono stati autorizzati anche a lavorare per due diversi enti locali, nel rispetto di una serie di limiti e solo qualora si tratti di rapporto di lavoro a tempo parziale (Cassazione civile, sezione lavoro, 12/04/2010 n.8642, allegata).

Dal quesito posto dall'Ordine risulta comunque che l'interessato operi in regime di tempo pieno.

Per quanto riguarda gli incarichi svolti per altre amministrazioni, vale quanto riportato sopra, per cui per svolgere attività retribuite per conto di una diversa amministrazione occorre la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Se poi l'amministrazione che conferisce l'incarico (per es., il Comune) non chiede la previa autorizzazione, il funzionario responsabile realizza una infrazione disciplinare e il relativo provvedimento "è nullo di diritto" (v., amplius, l'art.53 d.lgs. 165/2001, allegato).

Per quanto concerne le verifiche, il periodo finale del comma 6 dell'art.53 d.lgs. 165 cit., dispone che "all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle Finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza".

Venendo al quesito specifico, sulla possibilità per un dipendente pubblico a tempo pieno di svolgere attività professionale occasionale, la legge (l'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui è confluito l'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n.80 del 1998), "vieta ai dipendenti delle P.A. con rapporto di lavoro a tempo pieno l'espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso, salvo che lo svolgimento dell'incarico sia stato preventivamente autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 60, della legge n. 662 del 1996, dall'amministrazione di appartenenza per le specifiche attività consentite dalla legge" (Cassazione civile, sezione lavoro, 8/07/2011 n.15098, allegata).

Riepilogando:

- a) solo i dipendenti pubblici con part-time al 50 (o inferiore) possono esercitare senza preclusioni la libera professione ;
- b) i restanti dipendenti pubblici, in linea generale, non possono svolgere la libera professione (un'eccezione è costituita dai docenti universitari a tempo definito) ;
- c) i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza ;
- d) incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (art.53, comma 6, secondo periodo, d.lgs. 165/2001) ;
- e) in ogni caso l'autorizzazione all'esercizio di incarichi deve avvenire secondo criteri oggettivi ed predeterminati, tenendo conto della specifica professionalità, "tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione" ;
- f) con l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza il dipendente pubblico (anche a tempo pieno) può svolgere singoli ed occasionali incarichi retribuiti (non si tratta quindi di un'attività professionale abituale, ma si parla di incarichi).

In ultima istanza, per completare il quadro, è possibile richiamare quanto dispone, in via generale, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DM 28/11/2000), allegato al CCNL Enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003.

Varie previsioni del Codice di condotta fanno riferimento agli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità che devono connotare la prestazione lavorativa del dipendente pubblico.

Il comma 2 dell'art.2 DM cit., ad esempio, afferma che "Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione", mentre il quarto comma della stessa disposizione precisa che "Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio".

Il comma 6 invece stabilisce un obbligo di astensione per quanto concerne la partecipazione ad attività che possono coinvolgere interessi propri, unitamente ad un generale obbligo di astensione "in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza".

Il dovere di imparzialità e diligenza impone quindi all'interessato di comportarsi correttamente e con prudenza, evitando di trovarsi in conflitti di interesse tra il ruolo di pubblico dipendente e la concreta condotta posta in essere.

In ultima analisi, per quanto concerne l'attività di collaudo dei dipendenti pubblici, si rinvia alla lettura della recente circolare CNI n. 82 del 20/06/2012.

Spetta comunque all'amministrazione di appartenenza dell'interessato pronunciarsi sul caso concreto, facendo applicazione dei criteri legislativi e di opportunità qui richiamati, se del caso interessando e chiedendo apposito parere alla Funzione Pubblica.

Confidando di aver fornito, per quanto di competenza, il contributo richiesto, nei limiti consentiti dall'economia di un parere, e restando a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario, si inviano distinti saluti.

**ALLEGATI :**

- 1) Parere CNI del 30/09/2011 (e relativi allegati) ;
- 2) Art.60 DPR n.3/1957 ;
- 3) Art.53 d.lgs. 165/2001 ;
- 4) Cassazione civile, 20/05/1991 n.5679 ;
- 5) Art.1, comma 56, legge n.662/1996 ;
- 6) Art.92 d.lgs. 267/2000 ;
- 7) Cassazione civile, sezione lavoro, 12/04/2010 n.8642 ;
- 8) Cassazione civile, sezione lavoro, 8/07/2011 n.15098 ;
- 9) Artt. 2-6 DM 28/11/2000.

---

[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**Via XX Settembre, 5  
00187 Romae-mail: [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)**Servizio Banca Dati**[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)**ARCHIVIO  
DOCUMENTI VARI**

DV11471

**DOCUMENTO** 19/02/2014 PARERE, CNI**FONTE** CNI**TIPO  
DOCUMENTO** PARERE**NUMERO****DATA** 19/02/2014**RIFERIMENTO** PROT. CNI N. 1072**NOTE****ALLEGATI****TITOLO** RICHIESTA PARERE SU PRESTAZIONE OCCASIONALE**TESTO** Si richiede parere sulla possibilità, per un ingegnere iscritto all'albo ma sprovvisto della partita IVA, di compiere prestazioni occasionali.

In primo luogo occorre rilevare che autorità competente in materia è il Ministero del Lavoro cui dovrebbero essere indirizzati i quesiti di tipo giuslavoristico.

Ciò premesso, a parere del Consiglio Nazionale, la riforma Fornero effettivamente reca novità rispetto alla disciplina previgente con particolare riguardo alla prestazione occasionale.

Ed infatti tale forma contrattuale può essere utilizzata anche da professionisti e imprenditori diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa.

Rimane fermo il limite quantitativo totale dei compensi (fissati come già detto in euro 5.000) per anno solare e con riferimento all'emolumento del prestatore occasionale.

Si prevede inoltre che fermo restando il limite totale dei compensi, le prestazioni occasionali svolte a favore di imprenditori o professionisti non possono superare i 2.000 euro l'anno con riferimento a ciascun committente.

Notizie più approfondite potranno essere fornite dal sito del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

---

[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)